



**COMUNE DI LOZIO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 45  
DATA: 26-09-2024

ORIGINALE

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**  
Adunanza di convocazione - seduta

---

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI LOZIO E IL COMUNE DI MALEGNO PER L'UTILIZZO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI LOZIO, SIG.RA SIMONA CANOSSO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022.**

---

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Gemmi Natale	Sindaco	<b>Presente</b>
Cicolin Rosella Maria	Vice Sindaco	<b>Presente</b>
Bonadei Pierfrancesco	Assessore	<b>Presente</b>
Giorgi Flaminio	Assessore	<b>Presente</b>

Assume la presidenza Natale Gemmi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Comunale Elisabetta Maggioni.

La Giunta Comunale si riunisce in videoconferenza, ai sensi dell'art. 2 dell'Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23.04.2021.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**N. 45 del 26-09-2024**

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI LOZIO E IL COMUNE DI MALEGNO PER L'UTILIZZO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI LOZIO, SIG.RA SIMONA CANOSSO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022.**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTE:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato per il triennio 2024 / 2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 / 2026 e relativi allegati di legge;

**PREMESSO che:**

- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le Amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art. 14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022, l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
- il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

**VERIFICATO** che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16/11/2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, "da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro" (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR); pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato,

ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR);

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Malegno (BS), al fine di assicurare la funzionalità dei servizi demografici e del servizio ragioneria, chiedeva al Comune di Lozio (BS) l'utilizzo per 16 ore settimanali della dipendente sig.ra Simona Canossi, Area degli Istruttori, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali per il periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024;
- la dipendente interessata ha manifestato la disponibilità a prestare attività lavorativa presso il Comune di Malegno (BS);

**VISTO** lo schema di accordo da stipularsi tra il Comune di Malegno (BS) e il Comune di Lozio (BS) per lo "scavalco condiviso" che disciplina gli aspetti ritenuti utili per una corretta gestione del rapporto di lavoro, mediante convenzione tra l'Ente di appartenenza e l'Ente utilizzatore;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

### **D E L I B E R A**

1. **di approvare** l'allegato schema di accordo da stipularsi tra il Comune di Malegno (BS) ed il Comune di Lozio (BS) per l'utilizzo parziale e temporaneo di dipendente di altro Ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo agli uffici competenti per gli atti consequenziali nonché, al Comune di Malegno (BS);
3. **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. **di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale

possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

### DELIBERA

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco

Natale Gemmi

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82*

Il Vice Segretario Comunale

Elisabetta Maggioni

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82*

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale

Elisabetta Maggioni

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82*



